



COMUNE DI LONATE CEPPINO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE DEL
GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco e degli altri volontari.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il mandato del coordinatore è annuale. Alla scadenza del mandato il Sindaco potrà scegliere un altro coordinatore.

Art. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del consigliere delegato e del coordinatore, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (vedi art. 1)
- garantire turni di reperibilità propri, dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;

- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile;
- ogni altra attività ritenuta utile.

Art. 5

I volontari sono addestrati e formati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia o dall'Ufficio Territoriale del Governo di Varese che individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istituzione e l'addestramento.

I volontari sono equipaggiati a cura del Comune.

L'Amministrazione Comunale ha altresì l'onere di promuovere idonea attività di informazione ai cittadini circa l'esistenza del Gruppo di Protezione Civile.

Art. 6

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

Art. 8

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il gruppo stesso sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) Copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

d) Rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, suddivise in:

- spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe vigenti;
- eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- altre necessità connesse alle attività predette;
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 9

Il Sindaco, il consigliere delegato ed il coordinatore del gruppo sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 10

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dai responsabili del Gruppo detti all'art. 9, o l'eventuale esclusione del volontario trasgressore.

Art. 11

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del **22 luglio 2002** con atto n° 37

Pubblicato all'albo Pretorio del Comune il **29 luglio 2002**

Entrato in vigore il **13 agosto 2002**

RICHIAMI NORMATIVI:

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303;
- D.L. 12 ottobre 2000, n. 279;
- Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 9 novembre 2001, n. 401.